

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3316

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **COZZOLINO**

Disposizioni in materia di estensione
del diritto di visita dei parlamentari

Presentata il 21 settembre 2015

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di sancire il diritto dei membri del Parlamento di accedere a specifici luoghi in cui si svolga un servizio pubblico e ai relativi atti amministrativi.

Si tratta, infatti, di una legittimazione fondata su esigenze conoscitive intimamente connesse con l’esercizio del mandato istituzionale; il diritto di accesso deve ritenersi incondizionato ai citati luoghi e riferito ai documenti che il parlamentare ritenga utili per l’esercizio delle proprie funzioni.

L’accesso ai luoghi e la visione dei documenti dovranno essere finalizzati a un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche che di volta in volta vengano sollevate dall’elettorato.

Fino ad oggi, al fine di consentire ai membri del Parlamento l’effettivo esercizio

del potere-dovere di controllo politico e della propria funzione di rappresentanza, il legislatore — qualificandole « prerogative minori » — ha disciplinato, a livello positivo, il diritto dei parlamentari di accedere senza autorizzazione agli stabilimenti carcerari (articolo 67 della legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario) e alle strutture militari (anche se, in quest’ultimo caso, è necessario un preavviso di 24 ore ai sensi dell’articolo 301 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).

Tuttavia, la trattazione meramente episodica delle cosiddette « prerogative minori » nel nostro ordinamento giuridico e la mancanza di principi di carattere generale fanno sì che, allo stato, per quanto attiene le visite ad altre strutture — sociali, assistenziali, sanitarie o comunque di pubblico interesse — queste non possano svol-

gersi qualora, per le ragioni più diverse, il membro del Parlamento non venga a tale fine autorizzato.

Dato che anche in ipotesi di questo genere sussiste un'esigenza generale di interesse collettivo di verifica del funzionamento delle strutture e dell'idoneità delle stesse alle esigenze psico-fisiche dei loro ospiti, si è ritenuto di proporre, con la presente proposta di legge, il riconoscimento del diritto del parlamentare alle visite nelle strutture comunitarie, sanitarie, negli istituti di assistenza, nelle discariche di rifiuti, nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), senza bisogno di autorizzazione o preavviso.

Si tratta di luoghi la cui natura — come nel caso delle carceri e delle caserme — desta attenzione in ordine al rispetto dei diritti delle persone; pertanto si pongono esigenze di controllo e di verifica ispettiva che devono essere soddisfatte dai rappresentanti della nazione.

È quindi opportuno legittimare il parlamentare ad accedere e a visitare ogni genere di struttura pubblica e privata ove siano svolti programmi educativi, rieducativi e socio-assistenziali.

Infatti, anche attraverso una rappresentazione diretta di queste realtà, il parlamentare è posto nella condizione di verificare l'efficacia del precetto normativo e l'eventuale esigenza di correttivi.

Ad esempio, l'effettività del diritto alla salute, riconosciuto solennemente nella Costituzione e promosso dalla riforma sanitaria del 1978, è soggetta a numerose difficoltà; per contenerle si impone una valorizzazione del ruolo ispettivo dei parlamentari che in altri ambiti — come nel caso del sistema carcerario — ha potuto svolgere un'efficace funzione di stimolo.

Sulla base delle considerazioni svolte, la presente proposta di legge, all'articolo 1, comma 1, estende il diritto dei parlamentari — oggi previsto per gli stabilimenti carcerari — di visitare senza autorizzazione comunità terapeutiche, istituti di assistenza, pubblici o privati e ogni altra struttura che ospiti minori anche in affidamento; non solo, il diritto è esteso a

tutte le realtà del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dal tipo di gestione; vengono così comprese le strutture sanitarie in convenzione e concessione, come del resto già previsto dalla legislazione vigente (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1995, concernente lo schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari»); tale diritto all'accesso senza permesso è previsto anche per le strutture private del privato sociale.

Inoltre, si attribuisce al parlamentare il diritto di visitare le discariche di rifiuti: infatti, stante il numero sempre crescente di procedure di infrazione aperta degli organi dell'Unione europea a carico dell'Italia in materia ambientale, appare ineludibile la necessità di verificare il rispetto delle disposizioni europee relative allo smaltimento dei rifiuti, le cui violazioni producono ripercussioni negative sull'ambiente; in particolare, l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera determinano seri rischi per la salute umana.

Il diritto all'ambiente si intreccia qui con il diritto alla salute, entrambi garantiti a livello costituzionale e, anche per questa ragione, rientranti in quel generale interesse pubblico di cui i parlamentari sono portatori.

La presente proposta di legge ha infine l'obiettivo di dirimere definitivamente una *vexata quaestio*, quale quella relativa alla facoltà dei parlamentari di accedere ai CIE e ai CARA.

Si tratta di un tema che è stato oggetto di numerosi atti parlamentari, legislativi o no, che però, fino ad ora, non ha ancora condotto all'attribuzione di un vero e proprio diritto dei membri del Parlamento di visitare senza permesso i centri in cui sono trattenuti gli stranieri in condizione di irregolarità, in base al testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

In questo ambito, il nostro ordinamento giuridico presenta un'indiscutibile lacuna, specie se si considerano le analogie

tra CIE e le carceri, per le quali è invece sancito il diritto di visita del parlamentare.

Già la Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 2001 (seguita – nei suoi termini di sostanza – dalla sentenza n. 222 del 2004) ha stabilito che le garanzie dell'articolo 13 della Costituzione devono intendersi riferite anche alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 che prevedono la reclusione nei centri per gli immigrati clandestini. Ciò sulla base della constatazione che il trattenimento in questi centri è sicuramente una misura restrittiva della libertà personale. Inoltre, carceri, caserme, CIE e CARA sono accomunati dal connotato di essere luoghi interclusi in cui sussistono ineliminabili vincoli di soggezione o di subordinazione gerarchica di persone, i cui diritti talora sono esposti al pericolo di essere conculcati.

Più volte, in passato, esponenti del Governo di diverso colore politico hanno affermato che i parlamentari possono accedere ai CIE e ai CARA, in relazione alle funzioni costituzionali svolte e che le facoltà esercitabili dai parlamentari in visita ai centri derivano dalla natura delle funzioni di cui le persone stesse sono investite e che quindi può ben dirsi che la visita ai CIE e ai CARA sia una proiezione del principio della pienezza e della libertà del mandato parlamentare: pertanto, sarebbe illegittimo da parte degli organi di Go-

verno intralciarne arbitrariamente l'esercizio.

L'articolo 1, comma 2, annovera poi i parlamentari tra i soggetti abilitati a presentare osservazioni, opposizioni, denunce e reclami in via amministrativa per garantire la tutela della salute nel Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che è stato poi ulteriormente applicato dalla già richiamata « Carta dei servizi pubblici sanitari ».

L'articolo 1, comma 3, disciplina le modalità attraverso cui il diritto di accesso dei parlamentari deve realizzarsi: in primo luogo i membri del Parlamento che intendano visitare i luoghi citati non sono tenuti a dare alcun preavviso del loro arrivo ai responsabili delle strutture medesime; in secondo luogo, le visite devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio e della struttura.

L'articolo 2 descrive poi i poteri in cui si sostanzia il diritto di accesso attribuito ai membri del Parlamento: infatti, i responsabili delle strutture, o i loro delegati, sono tenuti a mostrare immediatamente tutti i documenti amministrativi – inerenti all'attività ivi svolta – richiesti nel corso della visita e sono altresì obbligati a fornire tutte le informazioni relative alle strutture medesime e agli ospiti, con i quali i parlamentari possono peraltro incontrarsi e conferire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I membri del Parlamento possono visitare, senza autorizzazione:

a) le comunità terapeutiche, gli istituti di assistenza, pubblici o privati che ricevono sovvenzionamenti da enti pubblici, e ogni altra struttura che ospiti minori anche in affidamento;

b) tutti i locali delle strutture sanitarie erogatrici di servizi pubblici, anche in regime di concessione o mediante convenzione, e tutte le strutture private e del privato sociale che forniscono servizi in ambito sanitario e socio-assistenziale;

c) le discariche in cui sono depositati o stoccati i rifiuti solidi urbani e tutti gli altri rifiuti derivanti dalle attività umane che, in seguito alla loro raccolta, non sono stati riciclati inviati al trattamento meccanico-biologico o gassificati;

d) i centri di identificazione ed espulsione, previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e i centri di accoglienza per richiedenti asilo.

2. Al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « presso la regione competente, » sono inserite le seguenti: « nonché dei membri del Parlamento, ».

3. Le visite dei membri del Parlamento ai servizi e alle strutture di cui al comma 1 non necessitano di preavviso e devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio o della struttura.

ART. 2.

(Diritti dei membri del Parlamento).

1. Nel corso della visita ai servizi o alle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, i membri del Parlamento, accompagnati dal responsabile del servizio o della struttura o da un suo delegato, ricevono tutte le informazioni relative ai medesimi servizi o strutture e ai soggetti in essi ospitati, con i quali i membri del Parlamento possono incontrarsi e conferire.

2. In occasione della visita i membri del Parlamento hanno diritto di accedere a tutti i documenti amministrativi dei medesimi servizi o strutture dichiarati utili all'esercizio del loro mandato istituzionale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0034550